



Dipartimento  
delle Finanze

Il Fisco nella legge di Bilancio 2018  
(Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

## INDICE

SCHEDA 1 – STERILIZZAZIONE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA- Art. 1 comma 2 .....	4
SCHEDA 2 – ECOBONUS – Art. 1 comma 3, lettera a) .....	5
SCHEDA 3 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – Art. 1, comma 3 lettera b).....	6
SCHEDA 4 – SISTEMAZIONE A VERDE – Art. 1, commi da 12 a 15.....	7
SCHEDA 5 – CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO – Art. 1, comma 16.....	8
SCHEDA 6 – CREDITO D’IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE STABILIMENTI TERMALI – Art. 1, commi 17 e 18 .....	9
SCHEDA 7 – IVA SU INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (norma di interpretazione autentica) - Art. 1, comma 19 .....	10
SCHEDA 8 – ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO – Art. 1, comma 28 .....	11
SCHEDA 9 – PROROGA : SUPER AMMORTAMENTO PER BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI; IPER AMMORTAMENTO PER I BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI ALTAMENTE TECNOLOGICI; SUPER AMMORTAMENTO PER I BENI IMMATERIALI STRUMENTALI NUOVI – Art. 1, commi da 29 a 36.....	12
SCHEDA 10 - PROROGA SOSPENSIONE AUMENTO TRIBUTI LOCALI E REGIONALI - Art. 1, comma 37, lett. a)..	13
SCHEDA 11 – TASI PROROGA MAGGIORAZIONE – Art. 1, comma 37, lettera b) .....	14
SCHEDA 12 – PROROGA VARIAZIONE DI ALCUNI COMPONENTI PER LA DETERMINAZIONE TARIFFA TARI – Art. 1, comma 38.....	15
SCHEDA 13 – ABROGAZIONE OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER LE SOCIETA’ CHE FANNO SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE ALL’ENTE LOCALE – Art. 1, comma 39...	16
SCHEDA 14 - TASSAZIONE PROVENTI DA PRESTITI EROGATI TRAMITE PORTALI DI PEER TO PEER LENDING - Art. 1, commi 43 e 44.....	17
SCHEDA 15 - CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE 4.0 – Art. 1, commi da 45 a 56 .....	18
SCHEDA 16 - CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE - Art. 1, commi da 57 a 60 .....	19
SCHEDA 17 - RIALLINEAMENTO PLUSVALORI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO – Art. 1, commi da 81 a 83 .	20
SCHEDA 18 - ESCLUSIONE ADDIZIONALE IRES DELLE SIM – ART. 1, commi da 84 a 86 .....	21
SCHEDA 19 - MODIFICA DELL’ART. 20 DEL D.P.R. 26-4-1986, N. 131 (T.U. DELL’IMPOSTA DI REGISTRO) – Art. 1, comma 87.....	22
SCHEDA 20 - CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI - Art. 1, commi da 89 a 92 .....	23
SCHEDA 21 - CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PLASTICHE PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – Art. 1, commi da 96 a 99 .....	24
SCHEDA 22 - DEDUCIBILITÀ IRAP DEL COSTO PER LAVORO STAGIONALE – Art. 1, comma 116 .....	25
SCHEDA 23 - REVISIONE DELLA SOGLIA DI REDDITO PER LA FRUIZIONE DEL BONUS 80 EURO – Art. 1, comma 132 .....	26
SCHEDA 24 - EQUIPARAZIONE PUBBLICO-PRIVATO PREVIDENZA COMPLEMENTARE – Art. 1, comma 156..	27
SCHEDA 25 – NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RITA – Art. 1, comma 168.....	28

SCHEDA 26 - PROMOZIONE DEL WELFARE DI COMUNITÀ: CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE FONDAZIONI BANCARIE - Art. 1, commi da 201 a 204.....	29
SCHEDA 27 - DETRAZIONE FIGLI A CARICO – Art. 1, commi 252 e 253 .....	30
SCHEDA 28 - CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA DI LIBRI AL DETTAGLIO – Art. 1, commi da 319 a 321 .....	31
SCHEDA 29 - IVA CONTRATTI DI SCRITTURA – Art. 1, comma 340 .....	32
SCHEDA 30 - CREDITO D'IMPOSTA PER AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI CALCIO - Art. 1, comma 352, lettera a).....	33
SCHEDA 31 - RIDUZIONE IRES PER SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE RICONOSCIUTE DAL CONI - Art. 1, comma 355 .....	34
SCHEDA 32 - SERVIZI DI CARATTERE SPORTIVO RESI DALLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE RICONOSCIUTE DAL CONI – ALIQUOTA IVA DEL 10 PER CENTO - Art. 1, comma 357 .....	35
SCHEDA 33 - TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI EROGATI DALLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Art. 1, commi 359 e 367 .....	36
SCHEDA 34 – SPORT BONUS: CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI FINALIZZATE ALLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - Art. 1, commi da 363 a 366.....	37
SCHEDA 35 - APPLICAZIONE DELL’IVA AI PAY-BACK EFFETTUATI DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE – Art. 1, commi da 394 a 402.....	38
SCHEDA 36 - ENOTURISMO – Art. 1 commi 502 e 503.....	39
SCHEDA 37 - PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE APPLICABILI AGLI ANIMALI VIVI DELLE SPECIE BOVINA E SUINA – Art. 1, comma 506.....	40
SCHEDA 38 - APICOLTURA – Art. 1 comma 511 .....	41
SCHEDA 39 - DESTINAZIONE DI QUOTA PARTE DEL GETTITO DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI AI COMUNI OVE SONO UBICATI LE DISCARICHE O GLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO SENZA RECUPERO ENERGETICO E AI COMUNI LIMITROFI - Art. 1, comma 531 .....	42
SCHEDA 40 - IMU E TASI PORTI - Art. 1, commi da 578 a 582.....	43
SCHEDA 41 - PROROGA DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UNO STRUMENTO MUSICALE NUOVO – Art. 1, comma 643.....	44
SCHEDA 42 - PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI ZFU LOMBARDIA – Art. 1, commi 719 e720 .....	45
SCHEDA 43 - IMU E TASI RIGASSIFICATORI - Art. 1, comma 728.....	46
SCHEDA 44 - AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016– Art. 1, comma 736, lett. a) .....	47
SCHEDA 45 - AGEVOLAZIONI PER LA ZFU SISMA CENTRO ITALIA – Art. 1, commi da 745 a 748.....	48
SCHEDA 46 - AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO COLPITI DALL’EVENTO ALLUVIONALE – Art. 1, comma 756 .....	49
SCHEDA 47 - ASSICURAZIONI EVENTI CALAMITOSI – Art. 1, comma 768 .....	50
SCHEDA 48 - MODIFICHE DEGLI ARTT. 49 E 51 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DI CUI ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 1963, N. 1 ED ATTRIBUZIONE ALLA	

REGIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) - Art. 1, commi da 817 a 822.....	51
SCHEDA 49 - FATTURAZIONE ELETTRONICA – Art. 1, commi 909, 916, 917 .....	52
SCHEDA 50 - DEDUCIBILITÀ SPESE CARBURANTE – Art. 1, commi 922 e 927 .....	53
SCHEDA 51 - CREDITO D'IMPOSTA PER ESERCENTI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE - Art. 1, commi 924-925 .....	54
SCHEDA 52 - RINVIO DI UN ANNO DEL TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA) - Art.1 – comma 931 .....	55
SCHEDA 53 - IVA NON DOVUTA: DETRAIBILITÀ E SANZIONE PER IL CESSIONARIO/COMMITTENTE - Art. 1, comma 935 .....	56
SCHEDA 54 - DISPOSIZIONE DI CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLII MINERALI – Art. 1, commi da 937 a 943.....	57
SCHEDA 55 - AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO DI PRODOTTI ENERGETICI PRESSO DEPOSITI DI TERZI – Art. 1, commi da 945 a 959 .....	58
SCHEDA 56 - DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI RESE TRA UNA CASA MADRE E LA PROPRIA STABILE ORGANIZZAZIONE QUANDO UNA DELLE DUE PARTECIPI AD UN GRUPPO IVA (c.d. Norma Skandia) – Art. 1, commi 984 e 985 .....	58
SCHEDA 57 - PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 48-BIS D.P.R. N. 602/1973) – Art. 1 commi da 986 a 989.....	59
SCHEDA 58 - SOSPENSIONE DELEGHE DI PAGAMENTO - Art. 1, comma 990 .....	61
SCHEDA 59 - INTERESSI PASSIVI - Art. 1 commi 994 e 995.....	62
SCHEDA 60 - TASSAZIONE PROPORZIONALE DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE NON DETENUTE IN REGIME D'IMPRESA - Art. 1, commi da 999 a 1006 .....	63
SCHEDA 61 - UTILI PROVENIENTI DA STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO - Art. 1, commi da 1007 a 1009.....	64
SCHEDA 62 - STABILE ORGANIZZAZIONE - Art. 1, comma 1010.....	65
SCHEDA 63 - IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI DIGITALI - Art. 1, commi da 1011 a 1019.....	66
SCHEDA 64 - RINVIO DISCIPLINA IRI – Art. 1, comma 1063.....	67

## SCHEDA 1

<b>MISURA</b>	<b>STERILIZZAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA- Art 1, comma 2</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Sterilizzati per il 2018 gli aumenti delle aliquote IVA. L'aliquota IVA ridotta del 10 per cento passerà all'11,5 per cento dall'1 gennaio 2019 e al 13 per cento dall'1 gennaio 2020. L'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento passerà al 24,2 per cento dall'1 gennaio 2019, al 24,9 per cento dall'1 gennaio 2020 e al 25 per cento dall'1 gennaio 2021.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Neutralizzare gli effetti negativi sulla crescita degli incrementi delle aliquote IVA
<b>DESTINATARI</b>	Consumatori e soggetti IVA con limitazioni al diritto alla detrazione
<b>TEMPI</b>	Anno 2018

## SCHEDA 2

### MISURA

**ECOBONUS** – Art. 1, comma 3, lettera a)

### DESCRIZIONE

Proroga al 2018 della detrazione per interventi di riqualificazione energetica.

- Con riferimento agli interventi di efficienza energetica la detrazione è:
  - 1) ridotta al 50 per cento per le spese relative per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
  - 2) prevista, nella misura del 65 per cento, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
  - 3) prevista, nella misura del 65 per cento, per interventi relativi all'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;
  - 4) prevista al 50 per cento per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- La possibilità di cedere un credito pari alla detrazione fiscale spettante è estesa a tutte le tipologie di spese relative agli interventi di riqualificazione energetica e non più solo agli interventi su parti comuni di edifici condominiali;
- Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico spetta, in alternativa alle detrazioni previste per i singoli interventi, la maggiore detrazione pari all'80 per cento per gli interventi che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore e pari all'85 per cento per gli interventi che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore.

### OBIETTIVO

Incentivare la riqualificazione energetica degli edifici

### DESTINATARI

Persone fisiche e persone giuridiche

### TEMPI

Anno 2018

### SCHEDA 3

<b>MISURA</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – Art. 1, comma 3, lettera b)</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Proroga al 2018 delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p> <p>Con riferimento all'adozione di misure antisismiche, la detrazione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 2017 al 2021, fino a un ammontare delle stesse non superiore annualmente a 96.000€, relativamente agli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 destinati ad abitazione, anche non principale, e ad attività produttiva;</li><li>2) spetta nella maggior misura del 70 per cento delle spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi che determinano il passaggio ad una classe inferiore di rischio sismico ovvero dell'80 per cento se gli interventi realizzati determinano il passaggio a due classi inferiori di rischio sismico; spetta nella maggiore misura, rispettivamente, del 75 e dell'85 per cento, su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, se i predetti interventi sono realizzati sulle parti comuni condominiali;</li><li>3) spetta anche con riferimento alle spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili;</li><li>4) è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.</li></ol>
<b>OBIETTIVO</b>	Incentivare il recupero del patrimonio edilizio
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche
<b>TEMPI</b>	Anno 2018 Dal 2017 al 2021 per l'adozione di misure antisismiche

## SCHEDA 4

MISURA	<b>SISTEMAZIONE A VERDE</b> – Art. 1, commi da 12 a 15
DESCRIZIONE	Con riferimento agli interventi relativi alla: a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; spetta una detrazione pari al 36 per cento delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Un’autonoma detrazione nel limite di 5.000 euro spetta anche per le spese sostenute sulle parti comuni esterne di edifici condominiali. Le spese detraibili, che devono risultare da strumenti tracciabili, comprendono quelle di progettazione e manutenzione e devono essere ripartite in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
OBBIETTIVO	Incentivare la sistemazione a verde degli edifici privati e condominiali
DESTINATARI	Persone fisiche
TEMPI	Anno 2018



## SCHEDA 5

<b>MISURA</b>	<b>CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO</b> —Art. 1, comma 16
<b>DESCRIZIONE</b>	Proroga per gli anni 2018 e 2019 della possibilità di usufruire dell'aliquota della cedolare secca ridotta al 10 per cento sugli affitti a canone concordato
<b>OBIETTIVO</b>	Incentivare la locazione di immobili a canone concordato
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche
<b>TEMPI</b>	Anni 2018 e 2019

## SCHEDA 6

<b>MISURA</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE STABILIMENTI TERMALI – Art. 1, commi 17 e 18</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Si estende agli stabilimenti termali il credito d'imposta del 65 per cento, concesso in "<i>de minimis</i>", per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e acquisto di mobili e componenti di arredo, includendovi anche le spese relative alla realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.</p> <p>I soggetti beneficiari accedono al credito d'imposta, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale adottato ai sensi del comma 4 del citato articolo 10.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Incentivare la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture termali
<b>DESTINATARI</b>	Stabilimenti termali
<b>TEMPI</b>	Anno 2018

## SCHEDA 7

### MISURA

#### IVA SU INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA) – Art. 1, comma 19

Viene fornita una interpretazione autentica (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente) dell'articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488 del 1999.

L'articolo 7, comma 1, lettera b) citato prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con il successivo D.M. 29 dicembre 1999 sono stati, poi, individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni, ai quali si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

Con la norma di interpretazione autentica è stato chiarito che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare:

- il servizio che costituisce l'oggetto della prestazione;
- i beni di valore significativo, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018.

Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate

### DESCRIZIONE

### OBIETTIVO

Chiarire l'ambito di applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento negli interventi di recupero del patrimonio edilizio

### DESTINATARI

Committenti degli interventi di recupero del patrimonio edilizio nonché imprese che forniscono le relative prestazioni di servizi e, conseguentemente, emettono fattura in relazione alle stesse

### TEMPI

Dal 2018

## SCHEDA 8

<b>MISURA</b>	<b>ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO – Art. 1, comma 28</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento nel limite annuo pari a 250 euro. Nel rispetto di tale limite sono detraibili anche le spese per abbonamenti sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.</p> <p>Le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente e dei suoi familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 9

### MISURA

**PROROGA: SUPER AMMORTAMENTO PER I BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI; IPER AMMORTAMENTO PER I BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI ALTAMENTE TECNOLOGICI; SUPER AMMORTAMENTO PER I BENI IMMATERIALI STRUMENTALI NUOVI - ART 1, commi da 29 a 36**

### DESCRIZIONE

La disposizione prevede la proroga:

- del cd. super ammortamento con diminuzione dell'aliquota di maggiorazione dal 40 per cento al 30 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR).
- del cd. iper ammortamento (maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0 indicati nell'All. A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- del cd. super ammortamento dei beni immateriali strumentali nuovi ovvero la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali nuovi indicati nell'All. B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, (alcuni software, sistemi IT e attività di system integration) per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento. È, altresì, prevista una modifica dell'All. B, estendendo il perimetro oggettivo di applicazione dell'agevolazione.

Si continua a beneficiare dell'agevolazione, a determinate condizioni, in caso di investimenti sostitutivi.

Le maggiorazioni producono effetti, ai fini Ires e Irpef, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Il beneficio spetta oltre che per l'acquisto di beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

### OBBIETTIVO

Incentivare gli investimenti privati e favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi

### DESTINATARI

Titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni relativamente al super ammortamento.

Titolari di reddito d'impresa relativamente all'iper ammortamento.

### TEMPI

Super ammortamento: sono agevolati i beni materiali strumentali acquisiti entro il 31 dicembre 2018, ovvero, entro il 30 giugno 2019, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore o sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Iper ammortamento: sono agevolati i beni materiali strumentali acquisiti entro il 31 dicembre 2018, ovvero, entro il 31 dicembre 2019, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore o sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. La stessa tempistica è prevista per il super ammortamento dei beni immateriali strumentali.

## SCHEDA 10

<b>MISURA</b>	<b>PROROGA SOSPENSIONE AUMENTO TRIBUTI LOCALI E REGIONALI.</b> Art. 1, comma 37, lett. a).
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Proroga della sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali e delle leggi regionali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali, spettanti agli enti locali e alle regioni.</p> <p>Fanno eccezione al blocco degli aumenti, tra l'altro, la TARI, gli aumenti dei tributi deliberati da comuni risultanti da fusione, il contributo di sbarco nonché le misure adottate per il settore sanitario.</p> <p>Sempre in deroga al blocco degli aumenti, i comuni possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno previsto per Roma capitale (art. 4 del D. L. n. 50 del 2017).</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Contenere la pressione tributaria locale e regionale mantenendola al livello degli anni 2015, 2016 e 2017.
<b>DESTINATARI</b>	Enti locali, regioni
<b>TEMPI</b>	Anno 2018

## SCHEDA 11

<b>MISURA</b>	<b>TASI PROROGA MAGGIORAZIONE.</b> Art. 1, comma 37, lett. b).
<b>DESCRIZIONE</b>	Possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI già applicata nei limiti previsti nel 2015 ed espressamente confermata per il 2016 e il 2017. La misura massima della maggiorazione è pari allo 0,8 per mille.
<b>OBIETTIVO</b>	Contenere la pressione tributaria dei singoli comuni mantenendola al livello degli anni 2015, 2016 e 2017
<b>AZIONI E STRUMENTI</b>	Conferma con apposita deliberazione per il 2018, limitatamente agli immobili assoggettati alla TASI
<b>DESTINATARI</b>	Comuni
<b>TEMPI</b>	Anno 2018

## SCHEDA 12

<b>MISURA</b>	<b>PROROGA VARIAZIONE DI ALCUNI COMPONENTI PER LA DETERMINAZIONE TARIFFA TARI - Art. 1, comma 38</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Proroga, in materia di TARI, per il 2018, della possibilità di ridurre o di aumentare nella misura del 50 per cento alcuni coefficienti per il calcolo della tariffa
<b>OBIETTIVO</b>	Consentire maggiore elasticità di manovra da parte dei Comuni per la determinazione della tariffa TARI
<b>AZIONI E STRUMENTI</b>	Esercizio delle suddette potestà nell'ambito del regolamento comunale
<b>DESTINATARI</b>	Comuni
<b>TEMPI</b>	Anno 2018



## SCHEDA 13

<b>MISURA</b>	<b>ABROGAZIONE OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PER LE SOCIETA' CHE SUPPORTANO L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE ALL'ENTE LOCALE – Art. 1, comma 39</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Abrogazione dell'obbligo di iscrizione all'Albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997 per coloro che svolgono attività di supporto a quelle di accertamento e di riscossione dell'ente locale.
<b>OBIETTIVO</b>	Ampliare la platea dei soggetti che possono svolgere attività propedeutiche a quelle di accertamento e riscossione di tributi locali
<b>DESTINATARI</b>	Persone giuridiche
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 14

<b>MISURA</b>	<b>TASSAZIONE PROVENTI DA PRESTITI EROGATI TRAMITE PORTALI DI PEER TO PEER LENDING</b> - Art. 1, commi 43 e 44
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Si introduce un prelievo alla fonte sui proventi dei finanziamenti erogati da soggetti non professionali tramite piattaforme di peer to peer lending, gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari e dagli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia.</p> <p>Su tali redditi di capitale, è ora prevista l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota al 26 per cento, da parte dei gestori delle piattaforme.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	<p>Incentivare il mercato dei capitali erogati da soggetti non imprenditori, creando nuove opportunità di finanziamento per le imprese italiane; accentrare altresì i controlli sui soggetti finanziatori presso gli operatori professionali che gestiscono le piattaforme.</p>
<b>DESTINATARI</b>	<p>Persone fisiche che erogano i finanziamenti.</p> <p>Intermediari finanziari, in veste di sostituti d'imposta, che gestiscono le piattaforme di peer to peer lending.</p>
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 15

<b>MISURA</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE 4.0 – Art. 1, commi da 45 a 56</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Si introduce, per il 2018, un credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese di formazione sostenute per il personale dipendente in linea con il Piano Nazionale Industria 4.0, fino ad un importo massimo pari a 300.000 euro per ciascuna impresa.
<b>AZIONI E STRUMENTI</b>	Adozione, entro 90 giorni, di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di individuare le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.
<b>OBIETTIVO</b>	Sostenere, attraverso la formazione e riqualificazione del personale, la trasformazione tecnologica e digitale di processi produttivi
<b>DESTINATARI</b>	Tutte le imprese
<b>TEMPI</b>	Anno 2018

## SCHEDA 16

<b>MISURA</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE - Art. 1, commi da 57 a 60</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Alle imprese culturali e creative è riconosciuto, in “<i>de minimis</i>”, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.</p> <p>Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
<b>AZIONI E STRUMENTI</b>	<p>Adozione, ai sensi del comma 58, entro 90 giorni, di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale è disciplinata la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi.</p> <p>Adozione, ai sensi del comma 60, entro 90 giorni, di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico con cui sono stabilite le disposizioni applicative.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Incentivare l'attività di imprese che generano effetti esterni positivi per la collettività
<b>DESTINATARI</b>	Imprese culturali e creative
<b>TEMPI</b>	Anni 2018, 2019 e 2020

## SCHEDA 17

### MISURA

**RIALLINEAMENTO PLUSVALORI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO** – Art. 1, commi da 81 a 83

### DESCRIZIONE

Si estende la disciplina prevista dall'articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008 e relativa al riallineamento (totale o parziale) del valore fiscalmente riconosciuto dell'avviamento, dei marchi di impresa e di altre attività immateriali, ai maggiori valori ad essi attribuiti nel bilancio consolidato della società controllante residente a seguito dell'acquisizione delle partecipazioni di controllo di altra società. Il riallineamento, che prevede il versamento di un'imposta sostitutiva del 16 per cento, può essere attivato sul presupposto dell'acquisizione, per effetto di operazioni di vario tipo e natura (fiscalmente neutrali o realizzative) di partecipazioni di controllo, nella misura in cui il valore di acquisizione risulti espresso nel bilancio consolidato di riferimento a titolo di avviamento, marchi d'impresa e/o altre attività immateriali. Con tali disposizioni, si prevede ora, in particolare, contrariamente alla legislazione previgente, che il riallineamento può essere effettuato anche relativamente alle attività immateriali di pertinenza delle società controllate estere, indipendentemente dalla circostanza che dette società abbiano una stabile organizzazione in Italia. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di attuazione al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale possibili nel caso in cui medesimi beni si usufruisce di altre disposizioni agevolative della stessa natura.

### OBIETTIVO

Favorire, per marchi di impresa e altre attività immateriali, il riconoscimento di un valore fiscale pari a quello attribuito agli stessi asset nel bilancio consolidato della società controllante, anche nel caso di asset di pertinenza delle società controllate estere incluse nel perimetro di consolidamento (civilistico), indipendentemente dalla circostanza che dette società abbiano una stabile organizzazione in Italia.

### DESTINATARI

Persone giuridiche

### TEMPI

La misura si applica con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionate a partire dal periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore della legge di bilancio, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo. Gli effetti del riallineamento e, dunque la possibilità, di dedurre maggiori quote di ammortamento, decorrono dal secondo periodo d'imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.

## SCHEDA 18

<b>MISURA</b>	<b>ESCLUSIONE ADDIZIONALE IRES DELLE SIM – ART. 1, commi da 84 a 86</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5 per cento. Per tali società viene, inoltre, ripristinata la deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi nei limiti del 96 per cento.
<b>OBIETTIVO</b>	Allineare il trattamento fiscale delle SIM a quello dei fondi comuni di investimento, distinguendolo da quello riservato alle banche
<b>DESTINATARI</b>	Società di intermediazione mobiliare
<b>TEMPI</b>	La disposizione decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016

## SCHEDA 19

<b>MISURA</b>	<b>MODIFICA DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 26-4-1986, N. 131 (T.U. DELL'IMPOSTA DI REGISTRO) – Art. 1, comma 87</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	La norma precisa il contenuto della norma secondo la quale l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, puntualizzando che tale accertamento deve essere effettuato sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati
<b>OBIETTIVO</b>	Chiarire le modalità di applicazione dell'imposta di registro per fattispecie che possono prevedere più atti collegati
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche e persone giuridiche
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 20

<b>MISURA</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI - Art. 1, commi da 89 a 92</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Alle piccole e medie imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2018 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti per la predetta finalità fino al 31 dicembre 2020.
<b>OBIETTIVO</b>	Incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese
<b>AZIONI E STRUMENTI</b>	Adozione, entro 120 giorni, di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti modalità e criteri
<b>DESTINATARI</b>	Piccole e medie imprese
<b>TEMPI</b>	Anni 2018, 2019 e 2020



## SCHEDA 21

<b>MISURA</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI PLASTICHE PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b> – Art. 1, commi da 96 a 99
<b>DESCRIZIONE</b>	Si riconosce a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
<b>OBIETTIVO</b>	Incentivare il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani e l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata.
<b>AZIONI E STRUMENTI</b>	Adozione, entro 90 giorni, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per definire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
<b>DESTINATARI</b>	Tutte le imprese
<b>TEMPI</b>	Anni 2018, 2019 e 2020

## SCHEDA 22

<b>MISURA</b>	<b>DEDUCIBILITÀ IRAP DEL COSTO PER LAVORO STAGIONALE – Art. 1, comma 116</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Si prevede l'incremento dell'importo deducibile, ai fini Irap, dei costi sostenuti, nell'anno 2018, per lavoratori stagionali. La norma, analogamente a quanto già previsto (a regime) per i costi sostenuti per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, intende agevolare (seppur limitatamente all'anno 2018) le imprese che fanno ricorso a contratti di lavoro dipendente a tempo determinato a causa della stagionalità dell'attività svolta. In particolare, la norma prevede che il costo sostenuto per ciascun lavoratore stagionale è ammesso in deduzione nella misura del 100 per cento. La disposizione si applica a condizione che il citato personale sia impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
<b>OBIETTIVO</b>	Ridurre il costo del lavoro per le imprese che impiegano lavoratori stagionali
<b>DESTINATARI</b>	Soggetti passivi IRAP (ad esclusione di enti non commerciali, amministrazioni ed enti pubblici) che fanno ricorso a lavoratori stagionali
<b>TEMPI</b>	Anno 2018

## SCHEDA 23

<b>MISURA</b>	<b>REVISIONE DELLA SOGLIA DI REDDITO PER LA FRUIZIONE DEL BONUS 80 EURO</b> – Art. 1, comma 132
<b>DESCRIZIONE</b>	Incremento pari a 600 euro dei limiti reddituali utili per la determinazione del beneficio di cui all’art. 13, comma 1-bis del TUIR. Il credito annuale pari a 960 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, è riconosciuto in misura piena per redditi fino a 24.600 euro decresce per redditi superiori a 24.600 euro e inferiori a 26.600 euro. Il beneficio non spetta per redditi pari o superiori a 26.600 euro.
<b>OBIETTIVO</b>	Estendere la platea dei soggetti destinatari del beneficio
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 24

<b>MISURA</b>	<b>EQUIPARAZIONE PUBBLICO-PRIVATO PREVIDENZA COMPLEMENTARE – Art. 1, comma 156</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Estensione ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 del regime tributario previsto per i lavoratori dipendenti privati concernenti la deducibilità dei premi e dei contributi versati ai fini della previdenza complementare. Per i dipendenti pubblici già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore della legge, il regime di tassazione delle prestazioni di cui al D.lgs. 252/2005 si rende applicabile con riferimento ai montanti maturati dal 1° gennaio 2018. Per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2017 continua ad operare la disciplina previgente.
<b>OBIETTIVO</b>	Incentivare l'accesso dei dipendenti pubblici alla previdenza complementare
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 25

<b>MISURA</b>	<b>NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RITA– Art. 1, comma 168</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Possibilità per i lavoratori che cessino l'attività lavorativa di usufruire di una Rendita Integrativa Temporanea Anticipata in presenza di una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• maturare l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi ed essere in possesso di almeno 20 anni di contributi;</li><li>• essere inoccupato da 24 mesi e maturare l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi.</li></ul> <p>La RITA è considerata una prestazione in forma di capitale. Relativamente al trattamento tributario si prevede, modificando il comma 4 dell'articolo 11 del D.lgs. 252/2005 che la parte imponibile della RITA sia assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Al percettore della rendita è comunque riconosciuta la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva e di assoggettare la RITA a tassazione ordinaria.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Semplificare e stabilizzare la disciplina della RITA
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 26

<b>MISURA</b>	<b>PROMOZIONE DEL WELFARE DI COMUNITÀ: CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE FONDAZIONI BANCARIE</b> - Art. 1, commi da 201 a 204
<b>DESCRIZIONE</b>	Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nel perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati alla promozione di un welfare di comunità, su richiesta degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socioassistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del terzo settore previsti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate a condizione che queste siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale.
<b>AZIONI E STRUMENTI</b>	Adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definite le disposizioni applicative
<b>OBIETTIVO</b>	Incentivare le fondazioni bancarie a promuovere il welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie
<b>DESTINATARI</b>	Fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
<b>TEMPI</b>	Anni 2018, 2019 e 2020

## SCHEDA 27

MISURA	<b>DETRAZIONE FIGLI A CARICO</b> – Art. 1, commi 252 e 253
DESCRIZIONE	Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4.000 euro.
OBIETTIVO	Consentire alle famiglie di mantenere sconti fiscali e detrazioni per i figli a carico previste dall'ordinamento quando i figli conseguono redditi che sono comunque inferiori alla "soglia della povertà".
DESTINATARI	Persone fisiche
TEMPI	Dal 2019

## SCHEDA 28

<b>MISURA</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA DI LIBRI AL DETTAGLIO – Art. 1, commi da 319 a 321</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto in “de minimis” un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese che saranno individuate con DM, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.</p> <p>Il credito d’imposta spetta nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.</p>
<b>AZIONI E STRUMENTI</b>	Adozione entro 60 giorni di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono stabilite le modalità applicative
<b>OBIETTIVO</b>	Sostenere l’attività delle librerie
<b>DESTINATARI</b>	Esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1
<b>TEMPI</b>	A regime



## SCHEDA 29

<b>MISURA</b>	<b>IVA CONTRATTI DI SCRITTURA</b> – Art. 1, comma 340
<b>DESCRIZIONE</b>	Mediante modifica apportata al numero 119) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stata prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli, nonché per le relative prestazioni, rese da intermediari.
<b>OBIETTIVO</b>	Chiarire le modalità di applicazione dell'aliquota IVA ridotta (10%) in relazione a nuovi schemi contrattuali utilizzati per la realizzazione di eventi spettacolistici
<b>DESTINATARI</b>	Imprese del settore
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 30

<b>MISURA</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI CALCIO</b> - Art. 1, comma 352, lettera a)
<b>DESCRIZIONE</b>	Si riconosce un contributo in <i>"de minimis"</i> , sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti audiovisivi, entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione.
<b>AZIONI E STRUMENTI</b>	Adozione entro 90 giorni di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo
<b>OBIETTIVO</b>	Incentivare la ristrutturazione degli impianti calcistici delle Serie inferiori
<b>DESTINATARI</b>	Società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che beneficiano della mutualità.
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 31

<b>MISURA</b>	<b>RIDUZIONE IRES PER SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE RICONOSCIUTE DAL CONI - Art. 1, comma 355</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> ».
<b>OBIETTIVO</b>	Disciplinare il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette delle nuove società sportive dilettantistiche lucrative
<b>DESTINATARI</b>	Società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 32

<b>MISURA</b>	<b>SERVIZI DI CARATTERE SPORTIVO RESI DALLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE RICONOSCIUTE DAL CONI – ALIQUOTA IVA DEL 10 PER CENTO - Art. 1, comma 357</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Mediante inserimento del n. 123-quater) nella tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stata prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società
<b>OBIETTIVO</b>	Disciplinare il trattamento fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle nuove società sportive dilettantistiche lucrative
<b>DESTINATARI</b>	Fruitori dei servizi resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 33

<b>MISURA</b>	<b>TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI EROGATI DALLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b> – Art. 1, comma 359 e comma 367
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Si prevede un differente inquadramento fiscale dei redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative svolte a favore delle società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i compensi erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative sono qualificati redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR;</li><li>• i compensi erogati da società sportive dilettantistiche lucrative sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del citato TUIR.</li></ul> <p>Si eleva, nell'ambito della determinazione dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, da 7.500 a 10.000 euro il limite dell'importo delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, che non concorre a formare il reddito.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Prevedere un trattamento fiscale di vantaggio per i compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 34

<b>MISURA</b>	<b>SPORT BONUS: CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI FINALIZZATE ALLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI</b> - Art. 1, commi da 363 a 366
<b>DESCRIZIONE</b>	È riconosciuto, in favore di tutte le imprese, nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
<b>AZIONI E STRUMENTI</b>	Adozione entro 120 giorni di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite le disposizioni applicative
<b>OBIETTIVO</b>	Incentivare le erogazioni liberali finalizzate al restauro e alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici
<b>DESTINATARI</b>	Tutte le imprese
<b>TEMPI</b>	Anno 2018

## SCHEDA 35

<b>MISURA</b>	<b>APPLICAZIONE DELL'IVA AI PAY-BACK EFFETTUATI DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE – Art. 1, commi da 394 a 402</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Si disciplinano gli effetti, in materia di IVA, derivanti dall'effettuazione dei versamenti c.d. pay-back posti a carico delle aziende farmaceutiche per il contenimento e ridimensionamento della spesa sanitaria. Inoltre, sono previste disposizioni che razionalizzano il calcolo per la determinazione dei versamenti stessi.
<b>OBIETTIVO</b>	Chiarire e razionalizzare le modalità di applicazione dell'IVA per le diverse forme di pay-back farmaceutico.
<b>DESTINATARI</b>	Aziende farmaceutiche
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 36

<b>MISURA</b>	<b>ENOTURISMO</b> – Art. 1 commi 502 e 503
<b>DESCRIZIONE</b>	Applicazione all'attività enoturistica, ai fini delle imposte dirette, delle disposizioni sull'agriturismo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 413/1991, che prevedono la determinazione del reddito imponibile in base all'applicazione del coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA.
<b>OBIETTIVO</b>	Agevolare le imprese che operano nel settore dell'enoturismo
<b>DESTINATARI</b>	Soggetti che svolgono l'attività enoturistica, diversi da società di capitali ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a) e b), del Tuir.
<b>TEMPI</b>	Dal 2018



## SCHEDA 37

<b>MISURA</b>	<b>PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE APPLICABILI AGLI ANIMALI VIVI DELLE SPECIE BOVINA E SUINA – Art. 1, comma 506</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Le percentuali di compensazione sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, per gli animali vivi delle specie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bovina in misura non superiore al 7,7 per cento</li><li>• suina in misura non superiore all'8 per cento.</li></ul> <p>L'attuazione delle disposizioni non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui.</p> <p>Anche l'articolo 1, comma 45, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aveva previsto l'individuazione delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, per l'anno 2017, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. In attuazione del suddetto articolo 1, comma 45 della legge di bilancio 2017 è stato emanato il D.M. 27 gennaio 2017, il quale ha esteso all'anno 2017 le percentuali di compensazione già indicate nel D.M. 26 gennaio 2016, attuativo della legge di Stabilità 2016.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Agevolare le imprese che operano nel settore dell'allevamento bovino e suino.
<b>AZIONI E STRUMENTI</b>	Adozione entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
<b>DESTINATARI</b>	Imprese agricole
<b>TEMPI</b>	Anni 2018, 2019 e 2020

## SCHEDA 38

<b>MISURA</b>	<b>APICOLTURA – Art. 1 comma 511</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	I proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.
<b>OBIETTIVO</b>	Agevolare i piccoli apicoltori in aree montane
<b>DESTINATARI</b>	Apicoltori con meno di 20 alveari dei comuni montani
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 39

<b>MISURA</b>	<b>DESTINAZIONE DI QUOTA PARTE DEL GETTITO DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI AI COMUNI OVE SONO UBICATI LE DISCARICHE O GLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO SENZA RECUPERO ENERGETICO E AI COMUNI LIMITROFI - Art. 1, comma 531</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Si prevede che la regione destini una quota parte del gettito del tributo ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto.
<b>OBIETTIVO</b>	Salvaguardare il miglioramento ambientale del territorio interessato e assicurare la tutela igienico-sanitaria dei residenti; incentivare lo sviluppo di sistemi di controllo ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani.
<b>DESTINATARI</b>	Le regioni e i comuni dei territori interessati
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 40

<b>MISURA</b>	<b>IMU E TASI PORTI - Art. 1, commi da 578 a 582</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati.</p> <p>Nella stessa categoria E/1 sono censite anche le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi.</p> <p>Gli intestatari catastali di tali immobili, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1. Le rendite catastali così rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2020.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Sostenere il settore portuale e il settore portuale turistico riducendo il peso della fiscalità locale sugli immobili che saranno censiti in catasto nella categoria E/1.
<b>AZIONI E STRUMENTI</b>	Censimento degli immobili interessati nella categoria catastale E/1
<b>DESTINATARI</b>	Gli intestatari catastali degli immobili, ovvero i loro concessionari
<b>TEMPI</b>	Dal 1° gennaio 2020

## SCHEDA 41

<b>MISURA</b>	<b>PROROGA DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UNO STRUMENTO MUSICALE NUOVO</b> – Art. 1, comma 643
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>È prorogato al 2018, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, il contributo una tantum, pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, previsto dall'articolo 1, comma 626, secondo periodo, della legge n. 232 del 2016, per l'acquisto da parte degli studenti di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi.</p> <p>Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Incentivare i giovani allo studio della musica
<b>DESTINATARI</b>	Studenti iscritti ai licei musicali e di quelli iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
<b>TEMPI</b>	Anno 2018

## SCHEDA 42

<b>MISURA</b>	<b>PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI ZFU LOMBARDIA – Art. 1, commi 719 e720</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>La norma, con il comma 719, proroga, fino al 31 dicembre 2019, le agevolazioni per la Zona Franca Urbana (ZFU) nei comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 (di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).</p> <p>Il comma 720, modificando il comma 452 della citata legge n. 208 del 2015, dispone, altresì, che le somme non fruite nell'esercizio 2017 possano essere utilizzate per la finalità in esame in quello successivo nel limite di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Continuare ad assicurare il sostegno alle imprese dei comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.
<b>DESTINATARI</b>	Imprese localizzate nella ZFU della Lombardia
<b>TEMPI</b>	Anni 2018 e 2019

## SCHEDA 43

<b>MISURA</b>	<b>IMU E TASI RIGASSIFICATORI</b> - Art. 1, comma 728
<b>DESCRIZIONE</b>	Si chiarisce in via interpretativa che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto che hanno una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile all'IMU e alla TASI, la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e ai servizi civili.
<b>OBIETTIVO</b>	Chiarire le modalità di applicazione dei tributi locali immobiliari per i rigassificatori ubicati nel mare territoriale
<b>DESTINATARI</b>	Possessori degli impianti di rigassificazione siti nel mare territoriale.
<b>TEMPI</b>	La norma ha carattere interpretativo e si applica a tutte le annualità di imposta per le quali non sono ancora intervenuti i termini di decadenza

## SCHEDA 44

<b>MISURA</b>	<b>AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016</b> – Art. 1, comma 736, lett. a)
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>La disposizione, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, ossia non titolari di redditi di impresa, non lavoratori autonomi o agricoltori, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la proroga del termine per la ripresa della riscossione dei tributi (incluse le ritenute alla fonte) non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal Decreto del Ministro dell'economia e finanze e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis del Decreto Legge n. 189/2016, al 31 maggio 2018;</li><li>• la facoltà di versare le somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante la rateizzazione fino a 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9 rate) di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018.</li></ul>
<b>OBIETTIVO</b>	Continuare ad assicurare il sostegno alle persone fisiche residenti nei territori colpiti dal sisma del 2016
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche non titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo o agricoltori
<b>TEMPI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anno 2018: Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2018.</li><li>• In caso di rateizzazione, i contribuenti sono tenuti a versare le somme dovute, oggetto della sospensione, in massimo 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018.</li></ul>



## SCHEDA 45

<b>MISURA</b>	<b>AGEVOLAZIONI PER LA ZFU SISMA CENTRO ITALIA – Art. 1, commi da 745 a 748</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Si integra la disciplina delle agevolazioni fiscali alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona Franca Urbana (ZFU) istituita, dall'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.</p> <p>In particolare, si prevede che le agevolazioni di cui all'articolo 46 si applicano anche alle imprese localizzate nei territori dei comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 (cioè dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) che abbiano subito la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017.</p> <p>Inoltre, viene disposto che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica [contemplato dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46] spetta anche ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito la riduzione almeno pari al 25 per cento del fatturato dell'ultimo quadrimestre del 2016.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Potenziare il supporto alle imprese dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017
<b>DESTINATARI</b>	Imprese localizzate nelle ZFU del centro Italia colpite dal sisma del 2016 e 2017
<b>TEMPI</b>	Anni 2018 e 2019

## SCHEDA 46

<b>MISURA</b>	<b>AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO COLPITI DALL'EVENTO ALLUVIONALE</b> – Art. 1, comma 756
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>La disposizione, limitatamente ai territori della Provincia di Livorno interessati dall'evento alluvionale del 9 settembre 2017, prevede che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, prevista dalle disposizioni dell'articolo 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applichi, altresì, ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.</p> <p>Resta fermo quanto disposto dal D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 172/2017, in merito alla ripresa degli adempimenti e versamenti tributari oggetto della sospensione.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Assicurare il sostegno ai contribuenti residenti nei territori della Provincia di Livorno colpiti dall'evento alluvionale del 9 settembre 2017
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche e persone giuridiche
<b>TEMPI</b>	Entrata in vigore della disposizione, 1 gennaio 2018 (la sospensione in argomento decorre dal 9 settembre 2017 e termina il 30 settembre 2018)

## SCHEDA 47

<b>MISURA</b>	<b>ASSICURAZIONI EVENTI CALAMITOSI – Art. 1, comma 768</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Alle persone fisiche che sottoscrivono contratti di assicurazione che coprono il rischio di eventi calamitosi relativi ad unità immobiliari ad uso abitativo spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento del premio pagato
<b>OBIETTIVO</b>	Incentivare la stipula di contratti di assicurazione per la copertura del rischio di eventi calamitosi (cd. "polizze catastrofali")
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 48

### MISURA

**MODIFICHE DEGLI ARTT. 49 E 51 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DI CUI ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 1963, N. 1 ED ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) - Art. 1, commi da 817 a 822**

### DESCRIZIONE

L'art. 1, comma 817, modifica le modalità di determinazione della compartecipazione ai tributi erariali della Regione introducendo nell'art. 49 dello Statuto speciale il metodo del gettito "maturato" nel territorio regionale, in sostituzione del criterio del "riscosso". La norma prevede, inoltre, una variazione dei decimi di compartecipazione e l'estensione della compartecipazione regionale a quasi tutte le entrate tributarie erariali con l'invarianza di oneri per il bilancio dello Stato.

Le modifiche dell'art. 51 dello Statuto prevedono l'attribuzione alla Regione di eventuali tributi istituiti dalla legge dello Stato di spettanza delle province, in ragione della soppressione delle province nel territorio del Friuli Venezia Giulia. L'art. 1, comma 822, assegna alla Regione, dal 1° gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA).

### OBIETTIVO

Garantire alla Regione una migliore cognizione del gettito - che con la nuova metodologia di determinazione non è influenzato da fattori esterni - e l'invarianza di oneri per il Bilancio dello Stato.

Attribuire alla Regione eventuali tributi istituiti dalla legge dello Stato di spettanza delle province, unitamente ai poteri riconosciuti alle province in relazione agli stessi.

### DESTINATARI

Regione Friuli Venezia Giulia

### TEMPI

Dal 2018

## SCHEDA 49

### MISURA

#### FATTURAZIONE ELETTRONICA – Art. 1, commi 909, 916, 917

### DESCRIZIONE

L'obbligo di fatturazione elettronica sarà dapprima introdotto per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

L'obbligo di fatturazione elettronica sarà successivamente esteso a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese e verso i consumatori finali. Le fatture elettroniche saranno veicolate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, attualmente in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione.

Sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, è prevista l'abrogazione della carta carburante di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31; parimenti, è prevista l'abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2019 l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12.

Per i soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e per le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata sono previste ulteriori semplificazioni contabili e amministrative, che saranno disciplinate da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i soggetti sopra indicati, infine, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

### OBIETTIVO

Aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, ed incentivare l'adempimento spontaneo.

L'Agenzia delle entrate disporrà in tempo reale di tutte le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori economici e potrà effettuare un controllo tempestivo e automatico della corrispondenza tra l'IVA dichiarata e pagata e le fatture emesse e ricevute.

L'obbligo di fatturazione elettronica promuoverà la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa, efficientando i processi gestionali delle imprese, rendendole più competitive e trasparenti.

### DESTINATARI

Persone fisiche e persone giuridiche soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato.

### TEMPI

A partire dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per:

- le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Dal 1° gennaio 2019 l'obbligo sarà esteso a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese e verso i consumatori finali.

## SCHEDA 50

<b>MISURA</b>	<b>DEDUCIBILITÀ SPESE CARBURANTE – Art. 1, commi 922 e 927</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	La deduzione dal reddito delle spese per carburante per autotrazione ai sensi dell'art. 164 del TUIR è condizionata al pagamento tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
<b>OBIETTIVO</b>	Contrasto all'evasione attraverso la tracciabilità delle spese per carburante
<b>DESTINATARI</b>	Imprese e lavoratori autonomi
<b>TEMPI</b>	Dal 1° luglio 2018

## SCHEDA 51

<b>MISURA</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER ESERCENTI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE - Art. 1, commi 924-925</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta, nei limiti e alle condizioni di cui al Regolamento UE "de minimis", un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito.
<b>OBIETTIVO</b>	Incentivare i pagamenti mediante strumenti tracciabili riducendo i relativi costi per gli esercizi di impianti di carburante
<b>DESTINATARI</b>	Esercenti impianti di distribuzione carburante
<b>TEMPI</b>	A regime

## SCHEDA 52

<b>MISURA</b>	<b>RINVIO DI UN ANNO DEL TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA) - Art.1 – comma 931</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Gli indici sintetici di affidabilità (ISA) erano stati introdotti dall'art. 9 – <i>bis</i> del D.L. n. 50/2017 per sostituire progressivamente gli studi di settore con una trasformazione radicale rispetto a questi ultimi: da strumenti di deterrenza a strumenti diretti ad aumentare il livello di adempimento spontaneo attraverso la premialità. Gli ISA infatti mirano a stabilire il grado di affidabilità fiscale dei contribuenti con una scala di valori che va da 1 a 10. Il maggior grado di affidabilità consente l'accesso a un regime premiale che prevede l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, l'esclusione dagli accertamenti con presunzioni semplici, l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	<p>Assicurare a tutti i contribuenti un trattamento uniforme sostituendo gli ISA a tutti gli studi di settore nello stesso periodo di imposta, semplificando gli adempimenti per i contribuenti e per gli intermediari</p>
<b>DESTINATARI</b>	<p>Esercenti attività d'impresa, arti o professioni</p>
<b>TEMPI</b>	<p>Periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018</p>



## SCHEDA 53

<b>MISURA</b>	<b>IVA NON DOVUTA: DETRAIBILITÀ E SANZIONE PER IL CESSIONARIO/COMMITTENTE - Art. 1, comma 935</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Mediante un'integrazione dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471 del 1997, si introduce una sanzione amministrativa - da 250 a 10.000 euro - per il cessionario o committente in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La disposizione riconosce la detrazione in capo al cliente che abbia assolto in rivalsa l'imposta erroneamente addebitata dal fornitore, ferma l'applicazione nei suoi confronti della sanzione ridotta (da 250 euro a 10.000 euro). La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Tutelare la posizione del cliente, in tutti quei casi in cui il recupero in sede civilistica dell'imposta sia impossibile o eccessivamente difficile (es. fornitore sottoposto a fallimento)
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche e persone giuridiche
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 54

<b>MISURA</b>	<b>DISPOSIZIONE DI CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLII MINERALI</b> – Art. 1, commi da 937 a 943
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Si prevede che, per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>In particolare, il soggetto, per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti sopra indicati, deve effettuare il versamento dell'IVA impiegando il modello F24 senza poter utilizzare, in compensazione, altri eventuali crediti d'imposta. Ciò prima che avvenga l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti dai depositi summenzionati.</p> <p>Si prevede altresì che l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti considerati è consentita solo se il soggetto che ha effettuato il versamento dell'IVA abbia consegnato al gestore del deposito la ricevuta di versamento in originale. In mancanza di tale adempimento, il gestore del deposito diventa solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA non versata.</p> <p>E' previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità attuative delle disposizioni illustrate nonché le modalità di comunicazione telematica ai gestori dei depositi dei dati relativi ai versamenti dell'IVA.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Contrasto all'evasione fiscale e a importanti fenomeni fraudolenti che attengono al mancato pagamento dell'IVA al momento dell'estrazione dei carburanti dai depositi
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche e persone giuridiche
<b>TEMPI</b>	Dal 1° febbraio 2018

## SCHEDA 55

### MISURA

#### **AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO DI PRODOTTI ENERGETICI PRESSO DEPOSITI DI TERZI – Art. 1, commi da 945 a 959**

### DESCRIZIONE

I soggetti che intendono stoccare i propri prodotti energetici presso depositi fiscali o presso depositi di destinatari registrati, di cui non risultino titolari, devono essere preventivamente autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’autorizzazione è concessa solo in presenza di prestabiliti requisiti di onorabilità e affidabilità.

E’ previsto che, per i soggetti che risultino già titolari, nel territorio nazionale, di un proprio deposito fiscale, l’autorizzazione predetta sia sostituita da una semplice comunicazione.

E’ previsto, altresì, che il gestore del deposito fiscale ovvero il destinatario registrato, che riceve nel proprio deposito prodotti di soggetti terzi, debba esprimere preventivamente il proprio assenso.

Sono previste sanzioni amministrative per i soggetti che procedono allo stoccaggio di prodotti energetici presso i depositi summenzionati senza la predetta autorizzazione o comunicazione e per i gestori dei depositi che consentono lo stoccaggio dei prodotti di soggetti terzi in carenza della predetta autorizzazione o comunicazione.

Qualora i gestori dei predetti depositi consentano lo stoccaggio o procedano all’estrazione di prodotti energetici di proprietà di soggetti non autorizzati o che non abbiano effettuato la comunicazione, gli stessi gestori sono responsabili solidali per il pagamento dell’IVA afferente a tali prodotti.

E’ previsto, infine, che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze siano stabilite le modalità attuative delle disposizioni illustrate nonché il flusso informativo dei dati tra le Amministrazioni interessate.

### OBIETTIVO

Contrasto all’evasione fiscale e a importanti fenomeni fraudolenti che attengono al mancato pagamento dell’IVA al momento dell’estrazione dei prodotti energetici dai depositi, attraverso l’autorizzazione preventiva dei soggetti che intendono operare nel settore della vendita dei prodotti energetici utilizzando i depositi di altri soggetti.

### DESTINATARI

Persone fisiche e persone giuridiche

### TEMPI

A partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto ministeriale di attuazione.

## SCHEDA 56

MISURA	<b>DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI RESE TRA UNA CASA MADRE E LA PROPRIA STABILE ORGANIZZAZIONE QUANDO UNA DELLE DUE PARTECIPI AD UN GRUPPO IVA</b> – Art. 1, commi 984 e 985.
DESCRIZIONE	Si prevede la rilevanza ai fini IVA delle operazioni (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) rese tra una casa madre e la propria stabile organizzazione, quando una delle due partecipi ad un Gruppo IVA nell'ordinamento di residenza, intervenendo sulle norme che regolano la territorialità delle operazioni nonché su quelle riguardanti il Gruppo IVA.
OBIETTIVO	Allineare la normativa nazionale alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza del 17 settembre 2014, Causa C-7/13, " <i>Skandia American Corp</i> "), secondo cui le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un Paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un Gruppo IVA.
DESTINATARI	Persone giuridiche
TEMPI	Dal 2018

## SCHEDA 57

<b>MISURA</b>	<b>PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 48-BIS D.P.R. N. 602/1973) – Art. 1 commi da 986 a 989</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Riduzione da diecimila a cinquemila euro della soglia al di sopra della quale le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare se il beneficiario del pagamento stesso sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica di una o più cartelle per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.</p> <p>Aumento da 30 a 60 giorni del termine nel quale, in caso di esito positivo della verifica, i soggetti pubblici devono sospendere il pagamento per consentire il pignoramento della somma da parte dell'agente della riscossione.</p> <p>Il vigente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40/2008, recante modalità di attuazione dell'art. 48-bis, dispone, all'art. 6, il rinvio ad un successivo decreto della disciplina attuativa nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica. Pertanto, le disposizioni contenute nell'art. 48-bis, come modificato dalla legge di bilancio per il 2018, continuano ad essere applicate dalle P. A. e dalle società a totale partecipazione pubblica.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	<p>Aumentare la capacità di recupero di somme iscritte a ruolo evitando che, anche nella fascia compresa fra i cinquemila e i diecimila euro, soggetti pubblici dispongano pagamenti in favore di soggetti debitori.</p>
<b>DESTINATARI</b>	<p>Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica</p>
<b>TEMPI</b>	<p>Dal 1° marzo 2018</p>

## SCHEDA 58

<b>MISURA</b>	<b>SOSPENSIONE DELEGHE DI PAGAMENTO</b> - Art. 1, comma 990
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Viene inserito un nuovo comma 49-ter nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, secondo cui l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento con modello F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.</p> <p>Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la stessa è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente, la delega non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Contrastare le compensazioni indebite sottoponendo a una verifica ulteriore i crediti esposti in compensazione nei modelli F24, al fine di vagliarne meglio non solo l'effettiva esistenza, ma anche la concreta consistenza.
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche e persone giuridiche
<b>TEMPI</b>	Dal 2018

## SCHEDA 59

<b>MISURA</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b> - Art. 1 commi 994 e 995
<b>DESCRIZIONE</b>	Esclusione dei dividendi esteri dalla determinazione del Reddito Operativo Lordo (ROL), ai fini della deducibilità degli interessi passivi dall'imponibile IRES di cui all'articolo 96 del TUIR.
<b>OBIETTIVO</b>	Adeguare la disciplina della deducibilità degli interessi passivi ai principi desumibili dall'articolo 4 della Direttiva 2016/1164/UE
<b>DESTINATARI</b>	Soggetti IRES
<b>TEMPI</b>	La disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016

## SCHEDA 60

### MISURA

**TASSAZIONE PROPORZIONALE DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE NON DETENUTE IN REGIME D'IMPRESA** - Art. 1, commi da 999 a 1006

### DESCRIZIONE

Si introduce la tassazione proporzionale al 26 per cento per i redditi di capitale (dividendi e proventi ad essi equiparati) e per i redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze da cessione a titolo oneroso), prodotti da soggetti passivi titolari di partecipazioni qualificate non detenute in regime di impresa.

Con riferimento ai redditi capitale, è stato esteso il campo di operatività della ritenuta a titolo d'imposta o, nel caso di partecipazioni immesse in un sistema di deposito accentrato, dell'imposta sostitutiva applicate, rispettivamente, dall'emittente o dall'intermediario finanziario, presso il quale gli strumenti partecipativi sono depositati.

Per i redditi diversi, sono stati invece modificati i regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato e di quello gestito, al fine di ricomprendere, in tali regimi sostitutivi, anche le plusvalenze, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, non possedute in regime d'impresa.

### OBIETTIVO

Uniformare e semplificare il regime tributario dei redditi di natura finanziaria prodotti dai soggetti passivi che detengono partecipazioni qualificate non in regime d'impresa, rendendo irrilevante la natura della partecipazione detenuta.

### DESTINATARI

Per i dividendi e i proventi ad essi equiparati: le persone fisiche residenti, titolari di partecipazioni qualificate non detenute in regime d'impresa.

Per le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate: le persone fisiche residenti; le società semplici residenti e i soggetti ad esse equiparate; gli enti non commerciali residenti; i soggetti non residenti, se il reddito è prodotto nel territorio dello Stato.

### TEMPI

Il regime sostitutivo alla fonte si applica ai redditi di capitale, percepiti a partire dal 1° gennaio 2018, e ai redditi diversi, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019



## SCHEDA 61

<b>MISURA</b>	<b>UTILI PROVENIENTI DA STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO -</b> Art. 1, commi da 1007 a 1009
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Si definisce un regime transitorio per gli utili pregressi distribuiti da società partecipate che non erano considerate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato prima delle modifiche alle norme che individuano i soggetti residenti in tali Stati o territori introdotte dalla legge n. 208/2015 e che, invece, nel periodo di imposta in cui gli utili sono posti in distribuzione, si considerano, per la normativa sopravvenuta, residenti in uno Stato con un regime fiscale privilegiato. Inoltre si stabilisce un regime fiscale di dividendi relativi a utili di società controllate estere residenti in Stati o territori il cui regime fiscale non è considerato privilegiato, prevedendo che gli stessi siano comunque esenti nel periodo di imposta in cui sono percepiti dalla società controllante.</p> <p>Infine, si modifica il regime di tassazione dei dividendi provenienti da imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata nei casi in cui la società estera svolga un'effettiva attività industriale o commerciale nel mercato dello Stato o territorio d'insediamento prevedendone la parziale detassazione in misura del 50 per cento.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	<p>Garantire la certezza del trattamento fiscale dei dividendi distribuiti da società controllate estere nel nuovo regime di individuazione degli Stati e di territori a fiscalità privilegiata che prescinde dal riferimento a "black list" e contestualmente definire il loro trattamento nel periodo transitorio.</p> <p>Favorire la distribuzione degli utili delle società controllate estere che svolgono una effettiva attività industriale o commerciale, ristabilendo una sostanziale parità di trattamento fiscale con gli utili provenienti da Stati o territori in cui gli stessi sono sottoposti a un livello di tassazione "congrua".</p>
<b>DESTINATARI</b>	Persone fisiche e persone giuridiche
<b>TEMPI</b>	<p>La disciplina introdotta dal comma 1007 si applica ai dividendi percepiti dal 2015</p> <p>La disciplina introdotta dal comma 1009 si applica ai dividendi percepiti dal 2018</p>

## SCHEDA 62

<b>MISURA</b>	<b>STABILE ORGANIZZAZIONE</b> - Art. 1, comma 1010
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Sono state apportate le seguenti modifiche all'articolo 162 TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• è stata prevista una nuova fattispecie che può configurare una stabile organizzazione, inserendo al comma 2 la lettera f-bis);</li><li>• è stata introdotta una norma di salvaguardia antiabuso (c.d. norma anti-frammentazione) che impedisce l'elusione dello status di stabile organizzazione operata mediante la suddivisione delle varie attività;</li><li>• è stata riformulata la definizione di agente dipendente;</li><li>• è stata estesa la definizione di persona strettamente correlata ad una impresa.</li></ul>
<b>OBIETTIVO</b>	<p>Adeguare la definizione interna di stabile organizzazione con quella dell'articolo 5 del modello di convenzione OCSE, come modificato dall'azione 7 del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) e dall'art. 13 della Convenzione Multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti.</p>
<b>DESTINATARI</b>	Persone giuridiche
<b>TEMPI</b>	Anno 2018

## SCHEDA 63

<b>MISURA</b>	<b>IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI DIGITALI</b> - Art. 1, commi da 1011 a 1019
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>L'imposta colpisce le transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti di società di capitali e di persone, di imprenditori individuali, di artisti e professionisti, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.</p> <p>Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso <i>internet</i> o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza di tecnologie dell'informazione.</p> <p>Sono escluse le prestazioni rese:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nei confronti di soggetti committenti che hanno aderito al regime agevolato forfetario per imprese e professionisti di ridotte dimensioni;</li><li>• da soggetti prestatori che, nel corso di un anno solare, hanno effettuato transazioni digitali in misura non superiore a 3000 unità.</li></ul> <p>L'imposta si applica con aliquota del 3 per cento sul valore della transazione, ossia il corrispettivo dovuto per le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Quanto alle modalità di riscossione, l'imposta viene prelevata, al momento del pagamento del corrispettivo, dai soggetti che richiedono i servizi (committenti), con obbligo di rivalsa sui soggetti che forniscono tali servizi (prestatori).</p> <p>Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo, i soggetti committenti versano l'imposta.</p> <p>Le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici saranno individuate tramite decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2018.</p>
<b>OBIETTIVO</b>	Ristabilire una parità di trattamento tra i fornitori di servizi digitali e i fornitori di altri servizi tassando il valore e i contenuti generati dagli utenti che non sono tassati (o sono parzialmente tassati) dall'imposta sulle società..
<b>DESTINATARI</b>	Transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, effettuate tra soggetti che esercitano attività economiche (modello B2B).
<b>TEMPI</b>	Dal 1° gennaio 2019

## SCHEDA 64

<b>MISURA</b>	<b>RINVIO DISCIPLINA IRI – Art. 1, comma 1063</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Differimento al 2018 dell'operatività della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), il regime opzionale introdotto dall'articolo 1, commi 547-548, della legge n. 232/2016, che prevede la tassazione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con l'aliquota IRES.
<b>DESTINATARI</b>	Imprese individuali, società di persone commerciali, nonché S.r.l. con requisiti di cui all'art. 116 del TUIR.
<b>TEMPI</b>	Le norme in materia di IRI si applicano dal 1° gennaio 2018